

**Per i mutui ipotecari intestati a lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi o liberi professionisti: Emergenza COVID-19. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18**

Si informa la gentile clientela che il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18** ha introdotto delle integrazioni al regolamento del "Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa" (cosiddetto "Fondo Gasparrini") consentendo ai titolari di un mutuo di importo inferiore a euro 400.000, contratto per l'acquisto della prima casa, che siano nelle condizioni di seguito elencate, di beneficiare della sospensione delle rate fino a 18 mesi.

**Beneficiari e condizioni per l'accesso all'agevolazione**

- **Lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato sia determinato che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro** per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi ovvero una riduzione dell'orario di lavoro almeno pari al 20% dell'orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali) per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- **i lavoratori autonomi<sup>1</sup> e i liberi professionisti<sup>2</sup>** (solo per le domande presentate entro il 17-12-2020) che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Sono escluse dalla possibilità di ottenere la sospensione delle rate i mutui con ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda; il richiedente può pertanto presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro il 90° giorno.

Restano valide le altre casistiche di difficoltà economica **per i soli lavoratori dipendenti** già precedentemente previste per l'accesso al Fondo, ovvero:

- **la cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **la cessazione dei rapporti di lavoro "atipici"** di cui all'articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

---

<sup>1</sup> Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

<sup>2</sup> Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

- **la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

### **Durata della sospensione**

La durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, utilizzabile in più periodi anche non consecutivi, è:

- **per i lavoratori dipendenti:**
  - **6 mesi**, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  - **12 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  - **18 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi;
- **per i lavoratori autonomi e/o liberi professionisti:** durata massima 18 mesi.

A fronte della sospensione del pagamento dell'intera rata di mutuo, gli interessi che matureranno (al tasso contrattualmente stabilito) verranno:

- ripartiti per una quota del 50%, in quote costanti su tutte le rate future e rimarranno a carico del mutuatario;
- rimborsati per una quota del 50% dal Fondo.

La sospensione delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo. Terminato il periodo di sospensione, le rate di ammortamento continueranno a essere conteggiate al tasso contrattuale e secondo la periodicità prevista nel contratto di mutuo.

### **Presentazione domande**

Per ottenere la sospensione del mutuo, il mutuatario in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo (consultabili anche sul sito *misura* [www.consap.it](http://www.consap.it)) dovrà presentare alla dipendenza della banca con cui ha la relazione quanto segue:

- il modulo di richiesta (qui allegato o disponibile anche sui siti del Ministero [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) e del gestore del [www.consap.it](http://www.consap.it));
- la documentazione comprovante i requisiti per l'accesso al Fondo;
- il/i documento/i di riconoscimento (o copia del permesso di soggiorno).

Le dipendenze della Banca rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

*Per i soli titolari di un mutuo ipotecario in convenzione con le Casse di Previdenza che non hanno una filiale di riferimento sul territorio la documentazione dovrà essere inoltrata mezzo mail all'indirizzo [sondrio.sede@popso.it](mailto:sondrio.sede@popso.it)*